



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.37/2024/M

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco Lotito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8699/M del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di ricorso dall'avv. Antonio Salvia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza al viale Marconi, n. 219;

contro l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia;

avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Alla pubblica udienza del 13 maggio 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, nessuno è comparso.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 7/5/2021 il sig. XXX, ex Maresciallo aiutante S.U.P.S. luogotenente dell'Arma dei

Carabinieri con un'anzianità contributiva al 31/12/1995 pari a 15 anni e 7 mesi, cessato dal servizio il 27/3/2020 e titolare di pensione in carico alla sede INPS di Chieti, si doleva dell'inferiore trattamento di pensione che al medesimo era stato erroneamente liquidato senza applicazione, per la parte retributiva, dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54, comma 1, del TU 1092/1973: il criterio di liquidazione adottato dall'INPS doveva ritenersi illegittimo in quanto era stata utilizzata l'aliquota prevista per il personale civile dall'art. 44 del DPR 1092/1973.

Il ricorrente, dopo aver precisato di aver prodotto in data 8/7/2020 all'INPS istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 del D.P.R. citato, rigettata con provvedimento del 9/7/2020, richiamava gli orientamenti della giurisprudenza contabile favorevoli alla propria pretesa, da ultimo cristallizzati con la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021 del 25.11.2010/4.1.2021.

Il ricorrente, per il tramite del difensore costituito, chiedeva, in definitiva, che venisse giudizialmente accertato il proprio diritto alla riliquidazione della quota retributiva delle pensione in godimento con applicazione della percentuale del 2,44% annuo, con condanna dell'INPS alla corresponsione del beneficio dalla data di decorrenza della pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 1/12/2021 per il tramite dell'avv. Vito Dinoia, il quale chiedeva che la discussione venisse rinviata a successiva udienza alla luce della circolare n. 107/2021 in quanto erano *“...in corso le operazioni di verifica e di eventuale riqualificazione e*

riliquidazione delle pensioni di che trattasi, uniformemente alla giurisprudenza contabile affermata».

In data 7/12/2021 l'avv. Salvia depositava note di trattazione scritta chiedendo di *“...rinviare il presente giudizio, al fine di consentire all'amministrazione resistente, di provvedere alla riliquidazione del beneficio pensionistico percepito dal ricorrente”*.

Con ordinanza n. 20/2021/M del 16/12/2021 questa Sezione, nel prendere atto del tentativo di composizione attivato in via amministrativa, vista l'adesione, manifestata dal difensore del ricorrente, alla richiesta dell'INPS, ordinava il rinvio della discussione del giudizio.

In assenza di comunicazione proveniente dalle parti del presente giudizio circa gli esiti della composizione bonaria della lite in via amministrativa, veniva fissata l'odierna udienza di discussione.

Con memoria depositata il 29/04/2024 il difensore dell'INPS provvedeva a depositare documentazione attestante l'accoglimento della domanda attorea e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con *«compensazione integrale delle spese di lite visti i pregressi contrastanti orientamenti giurisprudenziali determinatisi presso gli organi di giustizia italiani»*.

Considerato in

DIRITTO

Si prende atto, con riferimento all'intervenuto accoglimento della domanda formulata dal sig. XXX, di quanto dichiarato dall'INPS nella memoria depositata in data 29/04/2024 con contestuale produzione della determinazione di liquidazione.

In assenza di successive contestazioni da parte del ricorrente, si ritiene, anche ai

sensi dell'art. 95, comma 1, c.g.c., che sussistano i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale dell'Istituto resistente, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti nonché del tenore della decisione assunta, che non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda dedotta in giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 13 maggio 2024.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2024

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO